



n. 301/2014 RG

TRIBUNALE DI URBINO

Il Giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc *ante causam* promosso da Cupertino Anna Maria e Cassano Luigi nei confronti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i dottori Anna Maria Cupertino e Luigi Cassano, entrambi dirigenti medici di primo livello presso l'U.O. di Medicina dell'ospedale di Urbino, hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità degli ordini di servizio che avevano disposto la copertura dei turni di servizio della U.O. Pronto soccorso, tramite l'apporto aggiuntivo dei dirigenti medici al fine di integrare l'organico, per inapplicabilità della procedura di mobilità di urgenza prevista dall'art. 16 comma 4 CCNL 10.2.2004; chiedevano, conseguentemente, che fosse disposto il loro esonero dalla attività lavorativa aggiuntiva loro richiesta ovvero che detta attività aggiuntiva fosse estesa a tutti i medici del Dipartimento Medico, Chirurgico e dell'Emergenza dell'Area Vasta I.

L'Azienda Sanitaria si costituiva in giudizio depositando memoria, nella quale sosteneva la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice, dopo l'acquisizione di documentazione anche formatasi successivamente al deposito del ricorso da parte dell'Asur, disponeva lo svolgimento di una sommaria istruttoria, mediante escussione dei testi Moretti, di parte ricorrente, e Pierella, di parte resistente, e all'esito si riservava l'adozione dell'ordinanza.

Dalle affermazioni delle parti in corso di discussione, dalla documentazione formatasi successivamente prodotta dall'Asur Marche e dalle emergenze delle dichiarazioni dei testi indicati, risulta, pacificamente, che nel mese di agosto 2014 l'Azienda sanitaria ha adottato decisioni con le quali ha recepito le istanze dei ricorrenti, sia mediante l'assegnazione di dirigenti medici anche di altri reparti alla copertura dei turni del pronto soccorso, sia, e soprattutto, mediante l'assunzione di nuovi dirigenti medici con contratto a tempo determinato presso la U.O. Pronto soccorso.

Occorre prendere atto, pertanto, che dopo il deposito del ricorso e prima della udienza finale di discussione si sono verificati fatti sopravvenuti, rispetto alla introduzione del giudizio, idonei a far venire meno l'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto si è in presenza di situazioni, riconosciute e non negate dalla parte ricorrente, idonee ad eliminare ogni contrasto sull'oggetto della lite, in ragione delle specifiche conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, volte ad ottenere



l'estensione ad altri dirigenti medici di altre unità operative dell'obbligo di coprire i turni della U.O. Pronto soccorso, a fronte degli ordini di servizio impugnati, che avevano imposto tale obbligo soltanto nei riguardi degli odierni ricorrenti: ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (con formula pacificamente ammessa in giurisprudenza, nonostante l'assenza di espressa previsione nel codice di rito: cfr. Cass. Civ. Sez. II 8.6.1996 n. 5333, Cass. Civ. Sez. I 9.4.1997 n. 3075, Cass. Sez. Lav. 17.5.1997 n. 4419, Cass. Civ. S.U. 28.9.2000, n. 1048/SU, Cass. Civ. S.U. 18.5.2000, n. 368/SU, Cass. Civ. Sez. III 30.5.2000, n. 7182), in quanto, nello specifico caso, è venuto meno il *periculum in mora*.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, che consegue all'intervenuto soddisfacimento della pretesa dei ricorrenti, non esime, tuttavia, il giudice dalla pronuncia sulle spese, secondo un criterio di soccombenza virtuale e quindi, nel caso di specie, dalla valutazione del *fumus boni iuris*.

A tale ultimo riguardo, ritiene il giudicante di condividere le considerazioni svolte dai ricorrenti, dal momento che nel caso di specie si è fatto ricorso in modo non perfettamente conforme al disposto dell'art. 16 comma 4 del ccnl 10.2.2004, come sostenuto dai dottori Cupertino e Cassano.

La norma, infatti, prevede: *“La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione provvisoria”*.

La norma ha dunque una formulazione ampia, nel senso che stabilisce che, “ove possibile”, la rotazione avvenga tra “tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito”, come richiesto appunto dai ricorrenti; né l'amministrazione nel momento in cui ha emanato gli ordini di servizio oggetto di impugnazione, ha dato una motivazione sulle ragioni per cui solo alcuni dirigenti dovessero essere destinatari del provvedimento di mobilità di urgenza: ciò ha comportato l'assegnazione di più turni sostanzialmente aggiuntivi fin dal mese di maggio nei confronti dei dottori Cupertino e Cassano.

Inoltre, come riconosciuto pure dall'Asur, la situazione di emergenza presente presso l'Unità Operativa Pronto soccorso dell'ospedale di Urbino era risalente, tanto è vero che il concorso per l'assunzione di tre medici a tempo indeterminato era stato disposto fin dal 28.12.2011: per quanto sia verosimile che vi sia stata grave, colpevole, inerzia della Regione Marche – per aver essa designato il proprio componente in seno alla commissione di concorso soltanto il 14.4.2014 (doc. 19) – ciò non toglie che la stessa Direzione di Area Vasta avrebbe potuto e dovuto sollecitare, ripetutamente e in modo formale, tale nomina, mancante da oltre due anni.



Da ciò conseguono la verosimile fondatezza e la sussistenza di ragioni giustificative alla proposizione del ricorso e la soccombenza virtuale della Amministrazione, che deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Asur Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese a favore dei ricorrenti, liquidate in € 2000,00 per compenso, oltre rimb. spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Urbino, 23 aprile 2015

Il Giudice del lavoro

